



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 1 del 17-01-2017

Oggetto: Modifica regolamento per la disciplina della IUC (imposta unica comunale) - art. 35

Il giorno diciassette gennaio duemiladiciassette, con inizio alle ore 16:00, nell'aula consiliare del Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, convocato a norma di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica in Prima convocazione.

Dei Consiglieri assegnati sono presenti i Signori:

Broccia Sandro	P	Loi Alessandro	P
Ariu Federico	P	Uccheddu Stefania	A
Broccia Luisa	P	Pia Giovanni	P
Gallus Serenella	P	Orru' Viviana	A
Cau Donato	P	Melis Ettore	A
Murroni Stefano	P	Melis Mirco	A
Orru' Luca	P		

risultano presenti n. 9 e assenti n. 4

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia

Partecipa il Segretario Comunale f.to Dott. Francesco Cossu

Il Sindaco Sandro Broccia dà la parola all'Assessore al Bilancio Ariu Federico, che illustra la proposta. Ribadisce la necessità di intervenire con la modifica al regolamento IUC per adeguare le disposizioni alla realtà sociale del Comune.

Il Consigliere Pia Giovanni

Nel 2014 la discussione intrattenuta ha riguardato un aspetto non completamente declinato. Chiede se sia possibile conoscere il numero presunto di persone interessate da tale modifica e quanto questo possa determinare uno svantaggio economico per le casse dell'Ente. In sede di dichiarazione di voto dichiara astensione.

Il Vice Sindaco Ariu Federico

Risponde di non disporre di dati precisi sul numero di persone interessate dalla modifica al regolamento. Non è stato determinato il gettito presunto complessivo. La differenza presunta ammonta a € 3/7 mensili. Il risparmio che otterranno alcuni cittadini graverà sul complesso dei contribuenti. Si tratta comunque di cifre irrisorie.

IL CONSIGLIO

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni.

Visto il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 06.03.2014, contenente al suo interno i regolamenti dell'Imu, della Tasi e della Tari.

Considerato che l'Amministrazione Comunale vuole rettificare l'art. 35, comma 2, del Regolamento IUC riguardante la disciplina della determinazione del numero di componenti utilizzati nel calcolo della Tassa Rifiuti che così recita:

“2. Su segnalazione documentata del contribuente, dal numero complessivo risultante all'anagrafe del Comune l'Ufficio Tributi esclude:

- a) il componente del nucleo familiare ed un suo accompagnatore facente parte del medesimo nucleo che risultino dimorare abitualmente in altro Comune per gravi motivi di salute debitamente certificati;*
- b) i componenti iscritti come residenti all'anagrafe del Comune, i quali svolgono per il periodo di almeno un anno attività di studio, lavoro o volontariato fuori dalla regione, previa documentazione giustificativa; gli studenti non devono aver compiuto il 26° anno di età;*
- c) i componenti iscritti come residenti all'anagrafe del Comune, i quali risultino degenti presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari e simili, per un periodo non inferiore all'anno, previa documentazione giustificativa.”*

con il seguente testo:

“2. Su segnalazione documentata del contribuente, saranno esclusi dal numero complessivo del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune:

- a) per l'intero anno gli studenti fuori sede a condizione che l'assenza sia documentata da un contratto di locazione con durata di almeno 9 mesi;*
- b) per il periodo di assenza con un minimo di 6 mesi:*
 - il componente che svolge attività lavorativa o servizio di volontariato, a condizione che l'assenza sia documentata con la presentazione del contratto di locazione e di lavoro o in alternativa una dichiarazione del comune in cui domicilia abitualmente che attesti il pagamento della tari o comunque del datore di lavoro proprietario della struttura che lo ospita (albergo, edificio appartenente alle forze dell'ordine o forze armate, etc.);*

- *il componente del nucleo familiare, ed eventualmente il suo accompagnatore facente parte del medesimo nucleo, che risulti dimorare abitualmente in altro comune per motivi di salute debitamente certificati;*
- *i componenti iscritti come residenti presso l'anagrafe del comune che risultino degenti presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari e simili."*

Considerato che tale modifica è stata promossa anche dall'Ufficio Tributi, in virtù della difficoltà di applicazione riscontrata dal momento della sua approvazione.

Ricordato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666).

Richiamati i commi 641-668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti.

Richiamato il comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe;
- b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- f) i termini di versamento del tributo.

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, modificare il regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in forza dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997 e sulla base del quadro normativo vigente.

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del

bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto l'art. 5 del Decreto-Legge 30/12/2016, n. 244 con il quale è stato prorogato al 31/03/2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017.

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e circa la regolarità contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario.

Con n. 8 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 1 astenuti (Pia Giovanni).

DELIBERA

Di modificare l'art. 35 comma 2 del Regolamento IUC, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 con il seguente testo:

“2. Su segnalazione documentata del contribuente, saranno esclusi dal numero complessivo del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune:

- a) per l'intero anno gli studenti fuori sede a condizione che l'assenza sia documentata da un contratto di locazione con durata di almeno 9 mesi;*
- b) per il periodo di assenza con un minimo di 6 mesi:*
 - il componente che svolge attività lavorativa o servizio di volontariato, a condizione che l'assenza sia documentata con la presentazione del contratto di locazione e di lavoro o in alternativa una dichiarazione del comune in cui domicilia abitualmente che attesti il pagamento della tassa o comunque del datore di lavoro proprietario della struttura che lo ospita (albergo, edificio appartenente alle forze dell'ordine o forze armate, etc);*
 - il componente del nucleo familiare, ed eventualmente il suo accompagnatore facente parte del medesimo nucleo, che risulti dimorare abitualmente in altro comune per motivi di salute debitamente certificati;*
 - i componenti iscritti come residenti presso l'anagrafe del comune che risultino degenti presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari e simili.”*

Di dare atto che la modifica regolamentare entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

Di pubblicare il regolamento aggiornato:

- sul sito internet del Comune, sezione tributi;
- all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della modifica, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Con n. 8 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 1 astenuti (Pia Giovanni), di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole

Data: 11-01-2017

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

Ai fini della Regolarita' Contabile si esprime parere: Favorevole

Data: 11-01-2017

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull'albo pretorio online del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 23-01-2017 al 07-02-2017 reg. n. 106.

L'impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Mogoro, 23-01-2017

L'impiegato incaricato
